



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Perugia

Alle OO.SS. provinciali del comparto Istruzione e Ricerca

Al sito web

All'albo

p.c. All'INPS di Perugia

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia

OGGETTO: Circolare operativa "Cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei dirigenti scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza".

Si fa seguito alla nota dello scrivente Ufficio prot. n. 17620 del 29/09/2025 con la quale sono stati trasmessi il D.M. n. 182 del 25/09/2025 e la circolare operativa, condivisa tra Ministero dell'Istruzione e del Merito ed INPS, prot. AOODGPER n. 205851 del 25/09/2025, unitamente alla tabella contenente i requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della predetta circolare e riferiti all'anno 2026 per fornire le seguenti indicazioni operative.

1) REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI

Per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi necessari per conseguire il diritto al trattamento pensionistico per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione relativi alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dall'01/09/2026, si rimanda alla tabella allegata alla suddetta circolare ministeriale.

2) TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA CON EFFETTO DALL'1/9/2026

Il **termine finale** per la presentazione, da parte del personale docente, educativo ed ATA di ruolo delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio e delle istanze di permanenza in servizio (ai sensi dell'art. 1 comma 257 della L. 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni ovvero per il raggiungimento del minimo contributivo) è scaduto in data **21 ottobre 2025**.

Il termine finale del 21 ottobre 2025 è stato previsto anche per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.perugia.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: usp.pg@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

parte del personale della scuola che non ha raggiunto il limite di età (67 anni) ma ha i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), con contestuale riconoscimento del diritto a pensione, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331/1997.

Il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici scadrà il **28/02/2026** ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15/07/2010. Le domande possono essere presentate già dal 26/09/2025.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE EVENTUALI REVOCHE DELLE STESSE

Le domande di cessazione, nel rispetto dei predetti termini, devono essere formulate esclusivamente avvalendosi della procedura Web POLIS "istanze on line" disponibili sul sito internet del MIM ove è possibile avvalersi di sei istanze che saranno attive contemporaneamente e di cui la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie, mentre la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima conterranno solo domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per quota 100 maturata entro il 31/12/2021, domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per quota 102 da maturare entro il 31/12/2022, domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per quota 103 da maturare entro il 31/12/2023, domanda di pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare nell'anno 2024, domanda di pensione anticipata flessibile con requisiti da maturare nell'anno 2025, domanda di cessazione dal servizio c.d. opzione donna con requisiti maturati entro il 31/12/2021 ovvero entro il 31/12/2022 ovvero entro il 31/12/2023 ovvero entro il 31/12/2024.

Qualora vengano presentate istanze finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o quota 102 o quota 103 o pensione anticipata flessibile o opzione donna, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nell'istanza gli interessati dovranno anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time.

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma Polis.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1 comma 257 della L. 208/2015 modificato dall'art. 1 comma 630 della L. 2015/2017 devono essere presentate all'istituzione scolastica (e per conoscenza all'ufficio territoriale) in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma Polis.

Con le medesime modalità illustrate ed entro gli stessi termini (21/10/2025 per il personale della scuola e 28/02/2026 per i dirigenti scolastici) gli interessati hanno la facoltà di revocare le domande già presentate.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

Si evidenzia che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente ai termini indicati.

4) ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle sedi competenti dell'INPS entro il **21 aprile 2026** sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MIM per la successiva comunicazione al personale.

Il rispetto del già menzionato termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti esclusivamente tramite il canale nuova Passweb, anche con l'intervento del datore di lavoro, entro il prossimo **09/01/2026**. A tal fine si comunica la necessità di adottare le seguenti misure organizzative:

- sarà competenza dello scrivente Ufficio provvedere entro il 09/01/2026 all'esatta ricognizione e definizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti e Computo prodotte entro il 31/08/2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio (d'ufficio e a domanda) con decorrenza dall'01/09/2026, fornire il consueto supporto alle istituzioni scolastiche e occuparsi del coordinamento con l'INPS. Lo scrivente Ufficio tratterà inoltre le posizioni dei dirigenti scolastici, in condivisione e fornendo supporto alle rispettive istituzioni scolastiche, tenuto conto che il sistema nuova Passweb pone in carico le posizioni del personale alla sede di servizio;
- sarà cura delle **istituzioni scolastiche¹** procedere alla sistemazione dei conti assicurativi dei pensionandi mediante l'applicativo nuova Passweb, pertanto, **si invita ciascuna istituzione scolastica a provvedere con riferimento a tutto il personale ivi titolare o comunque gestito, ivi inclusi i dirigenti scolastici, (assunto sia prima che dopo l'1/9/2000) e che dovrà cessare a decorrere dall'01/09/2026.**

La sistemazione dei conti assicurativi dei pensionandi dovrà avvenire, anche con l'intervento del datore di lavoro, mediante l'applicativo nuova Passweb, al fine di dare attuazione alla previsione normativa di cui all'art. 1 commi 16 e 17 del D.L. 30 dicembre 2023 n. 215 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18.

1 Art. 14 DPR 275/1999 "Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche": "1. A decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo **stato giuridico ed economico del personale non riservate**, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica...."



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

Al fine di evitare eventuali ritardi o disguidi, relativamente al personale che cesserà o potrebbe cessare dal servizio, si richiedono la verifica e la tempestiva **registrazione al SIDI delle assenze non retribuite** (ad es. aspettative per motivi di famiglia etc), comprese quelle eventualmente in corso.

La sistemazione della posizione assicurativa dovrà essere eseguita:

- per il personale che cesserà d'ufficio per limiti di età. In merito si allegano gli elenchi del personale che presumibilmente cesserà d'ufficio a partire dall'01/09/2026, immesso in ruolo prima dell'01/09/2000 (All. 1);
- per il personale che presenterà domanda di cessazione. In merito si richiama l'avviso del 23/10/2025 presente sul SIDI con il quale è stata comunicata la disponibilità della funzione "Interrogazione Domande Inoltrate Personale Docente, Educativo, IRC e ATA" nell'area SIDI "Fascicolo personale scuola - Gestione delle Cessazioni" (All. 2).

Si ricorda che l'accoglimento delle domande di collocamento a riposo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande, l'eventuale rifiuto o ritardo dell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 bis del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

5) COLLOCAMENTI A RIPOSO D'UFFICIO

Per quanto concerne i **collocamenti a riposo d'ufficio**, essi interesseranno il personale che compirà 67 anni di età entro il 31/08/2026 (**cd. collocamento a riposo d'ufficio per limite d'età**).

Considerato che l'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (cd. Legge di bilancio per il 2025) ha abrogato la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con i dipendenti che possano già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato, l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto l'età limite per la permanenza in servizio, ossia per l'anno 2026 a 67 anni in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996).

Ai fini del collocamento a riposo d'ufficio non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione ma si procederà con una comunicazione all'interessato, in ogni caso, previo accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Sarà cura di ciascuna istituzione scolastica provvedere alla sistemazione dei conti assicurativi secondo quando indicato al paragrafo 4) anche per quanto riguarda il personale (sia assunto prima che assunto dopo l'1/9/2000) che dovrà cessare d'ufficio per limiti di età.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

Solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS:

- con riferimento al personale che dovrà cessare d'ufficio ed assunto prima dell'01/09/2000 sarà cura dello scrivente ufficio provvedere a comunicare all'interessato, presso l'istituzione scolastica, la cessazione d'ufficio e a provvedere alla relativa cessazione a SIDI;
- con riferimento al personale che dovrà cessare d'ufficio ed assunto a decorrere dall'01/09/2000 in poi sarà cura di ciascuna istituzione scolastica provvedere a comunicare all'interessato la cessazione d'ufficio ed a provvedere alla relativa cessazione a SIDI.

6) TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il trattenimento in servizio potrà essere richiesto, ai sensi dell'art. 509, comma 3 del D.Lgs. n. 297/94, da coloro che, compiendo 67 anni di età entro il 31/08/2026, non matureranno alla medesima data il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione, pari a 20 anni.

Le relative istanze dovranno essere state prodotte dal personale della scuola interessato, in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma Polis, entro i termini previsti (21/10/2025 per il personale della scuola ed il 28/02/2026 per i dirigenti scolastici) all'Istituzione scolastica sede di titolarità, la quale tratterà direttamente l'istanza comunicandone l'esito allo scrivente Ufficio.

Qualora ne ricorrano le condizioni², la proroga del servizio verrà accordata dandone comunicazione all'interessato al fine di raggiungere i 20 anni minimi di contribuzione, comunque non oltre i 71 anni di età.

Un'ulteriore ipotesi di trattenimento in servizio, da richiedersi con le stesse modalità sopra illustrate ed entro il medesimo termine, è quella prevista dall'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1, comma 630 della L. n. 205/2017, in base al quale, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua

2 Ai sensi della circolare n. 2/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - a cui si rinvia - si precisa che per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo di 20 anni, da cui dipende la possibilità di ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro, dovrà considerarsi la situazione contributiva complessiva del dipendente anche in cumulo, pertanto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del trattenimento occorre chiedere alla sede INPS territorialmente competente di comunicare se ricorrono o meno le condizioni per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anche in regime di cumulo al 31/08/2026 e quale sia l'anzianità contributiva complessiva utile a tal fine. Se, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente che ha 67 anni al 31/08/2026 non raggiungerà il minimo di 20 anni di anzianità contributiva l'amministrazione, al fine di valutare positivamente la richiesta di trattenimento in servizio, dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 71 anni di età consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo minimo (20 anni). In caso affermativo l'amministrazione accoglierà la richiesta di trattenimento in servizio non oltre i 71 anni e per il tempo necessario al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima di 20 anni. In caso contrario, l'amministrazione dovrà rigettare la richiesta di trattenimento e risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è in questo caso autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico o dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

L'articolo 1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025, ha introdotto la possibilità, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui, ad esclusiva valutazione dell'amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili. Come previsto dalla Direttiva del Ministro della PA del 21/01/2025 tale disposizione non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso, attribuisce esclusivamente alla parte "datoriale" il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio. Inoltre, non prevede una durata minima, che dovrà quindi essere commisurata, caso per caso, in termini congruenti all'esigenza che si intende affrontare attraverso tale istituto e comunque auspicabilmente in misura adeguata a preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni (non inferiore, ad esempio, ad un anno).

7) CONVALIDA CESSAZIONI A SIDI E COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI PERUGIA

Tutte le tipologie di cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Per il personale assunto in ruolo con decorrenza dall'01/09/2000 o successiva provvederanno alla convalida della cessazione a SIDI, le istituzioni scolastiche, per il restante opererà lo scrivente Ufficio.

Si ricorda che, fermo restando l'indispensabilità dell'avvenuta certificazione del diritto a pensione da parte dell'INPS, verificabile, come di consueto, mediante apposita funzione del SIDI, si raccomanda di provvedere tempestivamente al caricamento delle cessazioni delle posizioni certificate con la giusta causale, al fine di consentirne la liberazione dei posti per le successive fasi di avvio dell'anno scolastico.

Le Istituzioni scolastiche, una volta verificata la certificazione del diritto a pensione e l'avvenuta cessazione a SIDI come sopra indicato, **provvederanno direttamente per tutto il personale di propria competenza, assunto sia prima che dopo l'01/09/2000, a comunicare la cessazione alla RTS di Perugia per la chiusura della partita stipendiale e la conseguente**

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.perugia.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: usp.pg@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

richiesta di trasmissione della situazione patitoria e debitoria e degli importi di diritto.
A tal fine, per comodità, si allega modello di comunicazione (All. 3).

8) COMUNICAZIONE DATI ULTIMO MIGLIO E ANTICIPO DMA

Al fine di consentire la liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'ente previdenziale, le istituzioni scolastiche, per tutto il personale, assunto sia prima che dopo l'01/09/2000, titolare o comunque gestito presso le stesse e che cesserà a decorrere dall'01/09/2026, dovranno comunicare, mediante l'applicativo Passweb, i dati di "ULTIMO MIGLIO" e l'anticipo DMA.

9) DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE ALL'INPS

Si ricorda che, come di consueto, oltre alla domanda di cessazione dal servizio, rivolta al datore di lavoro e da effettuarsi con le modalità sopra indicate, gli interessati dovranno presentare apposita domanda, finalizzata al **pagamento della pensione**, direttamente all'INPS esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'Inps:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta di Identità Elettronica (CIE)
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

10) APE SOCIALE E PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI PRECOCI

Il personale interessato alle modalità di cessazione di cui al presente punto potrà, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31/08/2026.

Per il resto si rimanda a quanto previsto in merito dalla circolare prot. AODGPER n. 205851 del 25/09/2025.

11) TRATTAMENTI PREVIDENZIALI. ANTICIPO TFS/TFR

12) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI UTILI ALLA LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO (TFS) E DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (TFR)

Con riferimento ai punti 11) e 12), si rimanda a quanto indicato nella circolare MIM condivisa con l'INPS prot. AOODGPER n. 205851 del 25/09/2025.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

Pertanto, le istituzioni scolastiche, ciascuna con riferimento al personale di competenza, sia assunto prima che dopo l'01/09/2000, cui è associata la relativa posizione in Passweb, dovrà provvedere a fornire all'INPS i dati necessari alla liquidazione del TFS/TFR in via telematica mediante Passweb.

Si segnala, infine, di verificare nella sezione Avvisi del SIDI l'eventuale pubblicazione di comunicazioni ed apertura funzioni relative alla materia oggetto della presente nota.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente
Dr. Fabrizio Fratini